

Codice DB1613

D.D. 17 dicembre 2013, n. 708

**Applicazione della d.g.r. n. 34 - 6200 del 29.7.2013. Riduzione dell'importo della garanzia fidejussoria presentata ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, relativamente al "Progetto definitivo di sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili mediante attivita' estrattiva Ambito 11 del Piano d'Area loc. Cascina Lanca, nel Comune di La Loggia". Soc. Zucca & Pasta S.p.A. M18T.**

Visto:

l'art. 1 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 44/2000 relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale o in aree contigue;

vista la deliberazione della Giunta Regionale d.g.r. n. 66 -13848 del 2 novembre 2004, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto in oggetto e le successive autorizzazioni ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciate con determinazioni dirigenziali, in ultimo con la d.d. n. 226 del 6 giugno 2013, con scadenza al 6 maggio 2018;

che in attuazione dei disposti dei suddetti atti la Società Zucca & Pasta S.p.A. ha presentato, a favore dell'Amministrazione regionale, la fidejussione tramite polizza assicurativa, dell'importo pari a € 2.990.000,00 (duemilioni novecento novantamila/00), ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978;

la d.g.r. n. 34 – 6200 del 29 luglio 2013 con la quale l'Amministrazione regionale ha aggiornato le Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative anche all'aspetto economico della cauzione o polizza fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero, in relazione all'art. 7 della l.r. 69/1978. Con tale atto oltre a essere state confermate le riduzioni degli importi unitari per il calcolo delle cauzioni relativi al terreno vegetale e la riduzione delle garanzie, per le imprese in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della registrazione ambientale EMAS, è stato previsto che gli oneri cauzionali siano, quando tecnicamente e progettuamente possibile, determinati per lotti successivi di scavo secondo le divisioni progettuali dello sviluppo della cava;

l'istanza del 3 dicembre 2013, presentata dalla Società Zucca & Pasta S.p.A. che richiede la riduzione della fidejussione presentata in relazione alle opere di recupero già attuate e in applicazione alla d.g.r. n. 34 – 6200 del 29 luglio 2013 che come sopra espresso prevede la determinazione dagli oneri cauzionali per lotti successivi di scavo secondo le divisioni progettuali dello sviluppo della cava.

Considerato che:

la Società Zucca & Pasta S.p.A. ha presentato in allegato all'istanza, una relazione in cui oltre a riassumere e a descrivere il complesso degli interventi di recupero realizzati e di quelli ancora da realizzare calcola e quantifica, con le modalità definite alla d.g.r. n. 34 – 6200 del 29 luglio 2013, gli oneri cauzionali residui anche in relazione all'autocertificazione presentata in data 21 febbraio 2013 relativa alla certificazione ISO14001;

a seguito del controllo attuato da parte dal Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive, si è rilevata la correttezza formale e sostanziale dei calcoli presentati dalla Società Zucca & Pasta S.p.A. pertanto, rispetto alla fidejussione attualmente presentata dell'importo pari a 2.990.000,00 (duemilioni novecento novantamila/00), la frazione di fidejussione liberabile è pari a € 555.000,00 (cinquecento cinquanta cinquemila/00), risulta pertanto necessario il mantenimento di una fidejussione dell'importo pari a € 2.435.000,00(duemilioni quattrocento trentacinquemila/00).

Ritenuto pertanto corretto ridurre l'importo della fidejussione come sopra indicato.

Tutto ciò premesso.

## IL DIRETTORE

Visto il D. lgs. 165/2001.

Visto l'art. 17 della l.r. 23/2008.

### *determina*

1. In applicazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 34 – 6200 del 29 luglio 2013 relativamente al “Progetto definitivo di sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili mediante attività estrattiva Ambito 11 del Piano d'Area loc. Cascina Lanca, nel Comune di La Loggia (TO)”, per la cava in località Cascina Lanca esercita dalla Società Zucca & Pasta S.p.A. l'importo della fidejussione, ai sensi dell'art. 7 co. III della l.r. 69/1978, è pari a 2.435.000,00 (duemilioni quattrocento trentacinquemila/00).
2. La Società Zucca & Pasta S.p.A. è pertanto autorizzata a ridurre l'importo della fidejussione attualmente in essere nella misura sopra indicata.
3. Restano invariate tutte le prescrizioni in merito alle specifiche relative alla fidejussione da presentare tramite polizza assicurativa o bancaria, contenute nella d.g.r. n. 34 – 6200 del 29 luglio 2013.
4. La presente determinazione sarà inviata al Comune di La Loggia (TO), all'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese e alla Provincia di Torino per opportuna conoscenza.
5. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto